

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

---

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1996

---

**Presidenza del presidente SMURAGLIA**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE.....	Pag. 2, 5
GRUOSSO ( <i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i> ) .....	4, 5
PIZZINATO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> .....	2, 5

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione.

DE LUCA Michele, GRUOSSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il recente Patto per l'occupazione, stipulato tra Governo e parti sociali, prevede una complessa strategia di promozione dell'occupazione, con particolare attenzione alle cosiddette zone di crisi;

che il diffuso apprezzamento positivo del «Patto» non è disgiunto, tuttavia, da qualche rilievo critico, che merita la massima attenzione in sede di attuazione (demandata, per quel che qui interessa, ad emanando disegno di legge governativo);

che la prevista elevazione (fino ai 35 anni) dell'età massima - per i contratti di formazione e lavoro da stipulare nelle zone di crisi - risulta meno favorevole rispetto ad alcune disposizioni attualmente in vigore (quale l'articolo 18, comma 11, del decreto-legge n. 326 del 1995, convertito in legge, che testualmente sancisce: «Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro»);

che, in forza della disposizione testè citata, la commissione regionale per l'impiego della Basilicata, con deliberazione del 9 agosto 1995 (ma delibere analoghe risultano adottate anche da altre commissioni regionali per l'impiego del Mezzogiorno), ha elevato a 45 anni detto limite di età, in considerazione dell'elevato numero di disoccupati ultratrentenni iscritti nelle liste di collocamento della stessa regione (il 44 per cento del totale, il 27 per cento nella fascia compresa fra 35 e 45 anni);

che merita, quindi, la massima considerazione il rilievo critico che - limitatamente al punto prospettato - è stato mosso dal consiglio regionale della Basilicata al «Patto per l'occupazione» (che, per il resto, risulta positivamente valutato dalla maggioranza di centro-sinistra, compresa Rifondazione comunista, dello stesso consiglio regionale),

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere.

(3-00299)

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* L'interrogazione dei senatori De Luca Michele e Gruosso, oggi

all'ordine del giorno, pone all'attenzione la critica mossa dal consiglio regionale della Basilicata al «Patto per l'occupazione», per quanto riguarda l'elevazione del limite massimo di età (35 anni) per la stipula dei contratti di formazione e lavoro nelle «aree di crisi», introducendo, di fatto, una *reformatio in peius* dell'istituto in argomento.

In via preliminare, si rileva che il succitato accordo, sottoscritto dalle parti il 24 settembre 1996 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non contiene alcuna menzione circa la previsione normativa contestata nell'interrogazione che, quindi, non trova alcun fondamento nell'intesa tra Governo e sindacati, o meglio - per essere più precisi - tra Governo e parti sociali. Vero è, invece, che nella premessa all'accordo stesso, il Governo si è impegnato ad adottare un provvedimento separato per prorogare di un terzo anno la durata del contratto di formazione e lavoro nelle aree del Mezzogiorno, «limitatamente ai casi di stabilizzazione del rapporto di lavoro alla scadenza del secondo anno, con mantenimento, per il terzo anno, degli incentivi e delle condizioni contrattuali».

Quindi, non essendovi stata un'intesa di merito tra l'insieme delle trentuno parti sociali che hanno partecipato alla definizione del «Patto per il lavoro», la modifica delle norme riguardanti i contratti di formazione e lavoro sarà assunta autonomamente da parte del Governo. Debbo informare che, per quanto riguarda la traduzione in norme dell'insieme dei contenuti del «Patto per il lavoro», una parte, quella relativa ai contratti d'area, sarà inserita nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati; per le restanti parti, invece, si stanno elaborando disegni di legge articolati che saranno presentati al Parlamento nelle prossime settimane ed esaminati subito dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1997 e per i quali è prevista, da parte del Governo, una corsia preferenziale.

Attualmente, pertanto, la normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro è costituita dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 451 del 1994 che stabilisce, tra l'altro, che possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni, con la deroga, in tema di età massima introdotta dal decreto-legge n. 223 del 1995, reiterato, ultimamente, nel decreto-legge n. 510 del 1996 (decreto sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia e che il Senato si appresta a convertire in legge alla ripresa dei lavori, subito dopo questa seduta di Commissione). L'articolo 9, comma 9, del provvedimento stesso demanda, infatti, alle commissioni regionali per l'impiego, di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, la possibilità, con effetto fino al 31 dicembre 1997, di deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro. Ciò in considerazione delle problematiche occupazionali legate alle varie realtà locali che consentono di differenziare le deliberazioni degli organismi di governo.

La commissione regionale per l'impiego della Basilicata, sulla base della predetta normativa, con delibera del 9 agosto 1995, ha elevato, infatti, a 45 anni il limite di età utile ai fini dell'assunzione con contratto di formazione e lavoro, in relazione alla gravità della situazione occupazionale della regione, causata dalla crisi che ha investito tutti i settori

produttivi. Sulla base di queste argomentazioni appare evidente che la deliberazione della commissione regionale per l'impiego della Basilicata continua ad esplicare i propri effetti, come le similari deliberazioni assunte - e che saranno assunte - da altre commissioni regionali.

Il Governo, nell'introdurre innovazioni, avendo compiuto la scelta di legiferare in materia rispetto all'intesa dello scorso 24 settembre con le parti sociali, terrà ferma la normativa riguardante i poteri delle commissioni regionali per l'impiego in materia di deroga.

Per quanto riguarda gli effetti della delibera del 9 agosto 1995, della commissione regionale per l'impiego della Basilicata, i dati del 1995 danno questa disaggregazione per età: nei dodici mesi del 1995 la commissione regionale per l'impiego della Basilicata ha approvato 715 progetti di contratti di formazione e lavoro, con 45 lavoratori mobilitati dai 15 ai 18 anni, 2.233 dai 19 ai 24 anni, 2.095 oltre i 25 anni, per un totale di 4.373 lavoratori e con una media di 6,11 lavoratori per progetto. Nei primi nove mesi del 1996 - abbiamo i dati completi per tutto il periodo che arriva alla fine di settembre - il totale dei progetti è stato di 788, con 65 lavoratori impiegati dai 15 ai 18 anni, 905 dai 19 a 24 anni, 1.114 oltre i 25 anni, per un totale di 2.084 lavoratori avviati con contratti di formazione e lavoro e con una media di 2,64 lavoratori per progetto. Come si può rilevare, anche successivamente alla deliberazione, gli scostamenti sono stati molto limitati.

In conclusione, desidero informare gli onorevoli senatori interroganti ed i componenti della Commissione che i dati complessivi riguardanti i contratti di formazione e lavoro denotano un andamento decrescente anche se altalenante. Nel 1987 sono stati avviati con contratti di formazione e lavoro 402.856 lavoratori; nel 1989 si è registrato un aumento del 32 per cento rispetto al 1987, con 489.103 unità; nel 1993 si è verificato un calo del 47 per cento, rispetto sempre all'anno 1987, con 188.952 lavoratori; il totale si è infine attestato al 62 per cento nel 1995 con 250.823 lavoratori, cioè all'incirca la metà della punta più alta realizzata nel 1989.

Ritengo sia il caso di aggiungere, come ultima informazione, per analogia e similitudine della tipologia dei rapporti di lavoro, che vi è un andamento più regolare per i giovani avviati al lavoro come apprendisti, che sono stati 556.505 nel 1988 e 418.233 nel 1995; si è quindi registrato annualmente un lieve ma costante andamento decrescente.

È utile riflettere sui dati relativi alla Basilicata, disaggregati anche per fasce d'età, sui dati complessivi riguardanti i contratti di formazione e lavoro e sul numero dei lavoratori avviati con contratti di apprendistato, in un momento in cui il Parlamento si appresta a tradurre in norme il Patto per il lavoro, sottoscritto dal Governo con 31 parti sociali il 24 settembre del corrente anno.

GRUOSSO. Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione della risposta fornita dal Governo alla nostra interrogazione che esclude ogni modifica normativa al provvedimento che permette alle commissioni regionali per l'impiego - in particolare a quella della regione Basilicata, che lo ha già fatto - di deliberare in ordine all'età massima per la stipula dei contratti di formazione e lavoro. È un punto importante perchè in regioni come la Basilicata, e più generale nel Mezzogiorno, tale questio-

ne ha determinato, e può ancora determinare, contraddizioni laceranti. In una realtà come quella del Mezzogiorno d'Italia dove si registra un ampio fenomeno di disoccupazione di massa, è del tutto evidente che il limite dei 32 o dei 35 anni per la stipula dei contratti di formazione e lavoro determina l'esclusione dalla possibilità di impiego per una platea sempre più ampia di uomini e di donne che in età non più giovanissima non sono ancora riusciti a trovare un'occupazione stabile. È chiaro che in realtà in cui la disoccupazione è minima tale norma non determina contraddizioni laceranti ma lo stesso non può dirsi per la Basilicata e per vaste aree del Mezzogiorno. In considerazione di questo fenomeno, le commissioni regionali per l'impiego non soltanto della Basilicata ma anche di altre regioni del Sud hanno deliberato autonomamente in ordine all'età massima per la stipula dei contratti.

Ritengo che sarebbe interessante leggere con maggiore attenzione i dati forniti dal Sottosegretario, in particolare quelli riguardanti l'impiego di ultra-trentadueni nei contratti di formazione e lavoro, per verificare cosa è accaduto, dopo l'approvazione delle delibere di varie commissioni regionali per l'impiego, alle persone che hanno superato questo limite d'età e per controllare se è aumentata la percentuale delle assunzioni per gli ultra-trentadueni. Ritengo che il provvedimento assunto dalla commissione regionale della Basilicata e altri simili provvedimenti deliberati da altre commissioni rispecchiano una situazione quale quella che abbiamo descritto.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senatore Gruosso, non ho avuto il tempo materiale di fare i calcoli ma mi sembra che la percentuale non sia aumentata per gli ultra-venticinquenni, percentuale che comprende quindi anche gli ultra-trentadueni. In altre parole, il blocco complessivo in percentuale non è aumentato.

GRUOSSO. Se fosse aumentato il dato relativo all'impiego di ultra-trentadueni nei contratti di formazione e lavoro - e a me risulta che è aumentato - la delibera avrebbe fornito una risposta ad una contraddizione reale che si è determinata su quei territori negli ultimi tempi.

Prendo atto con piacere, comunque, che non è stato assunto alcun provvedimento teso a limitare la facoltà delle commissioni regionali per l'impiego per quanto riguarda il punto specifico.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 16.*





